

AREA IV – SERVIZI ALL’UTENZA

CESSIONI DI QUOTE DI SRL STIPULATE AI SENSI DELLA LEGGE 133/2008

Premessa

L’art. 36 comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008 aggiunto dalla legge di conversione n. 133/2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21/08/2008, ha previsto che:

“L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del Codice Civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

Pertanto, tenendo conto della suddetta novità normativa nonchè dell’art. 2470 del Codice Civile, le domande di deposito all’Ufficio del Registro delle Imprese degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata possono essere presentate in formato digitale per via telematica o su supporto informatico dal Notaio con le modalità già in vigore oppure dal Professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Domanda presentata dal Notaio

Il soggetto legittimato alla presentazione della domanda è il Notaio che ha stipulato l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata che ha per oggetto il trasferimento delle partecipazioni della società a responsabilità limitata. La domanda è presentata, entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto, all’Ufficio del Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

La domanda di deposito è presentata per via telematica o su supporto informatico in formato digitale con modulo S6 sottoscritto digitalmente dal Notaio e ad essa è allegata la copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio relativa all’atto pubblico o scrittura privata autenticata di trasferimento delle quote. Per tale domanda sono dovuti i diritti di segreteria pari a Euro 90,00 in caso di presentazione per via telematica e di Euro 120,00 in caso di presentazione su supporto informatico e l’imposta di bollo pari a Euro 65,00.

Per quanto riguarda gli atti notarili depositati dal notaio non è necessario, ai fini della ricevibilità o dell'istruttoria, acquisire informazioni circa la registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate [art. 66 comma 2 lettera e) del DPR 131/1986].

Domanda presentata dal Professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Dott./Rag. Commercialista) incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quater della legge 340/2000

Il soggetto legittimato alla presentazione della domanda di deposito è il Professionista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili (Dott./Rag. commercialista).

La domanda di deposito dell'atto di trasferimento delle partecipazioni di una società a responsabilità, che è stato stipulato ai sensi dell'art. 36 comma 1-bis del decreto legge 112/2008 come aggiunto dalla legge di conversione n. 133/2008, è presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale entro 30 giorni dalla stipulazione dell'atto di trasferimento delle quote.

La domanda di deposito è presentata per via telematica o su supporto informatico in formato digitale con modulo S6 sottoscritto digitalmente dal dott./rag. commercialista.

Nel caso in cui il professionista non sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo, è necessario che nel Modulo NOTE ci sia la seguente frase:

“Pratica telematica/su supporto informatico presentata dal sottoscritto Dott./Rag. Commercialista..... Il sottoscritto, nato a il....., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200, dichiara di essere iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di al n.”

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione e di espletare il presente incarico su designazione delle parti contraenti, ai sensi dell'art. 31 comma 2- quater della legge 340/2000”.

Nel caso in cui il professionista sia dotato di un dispositivo di firma che contiene il certificato di ruolo sarà sufficiente indicare nella distinta nel campo “in qualità di” la seguente frase: “Dott./Rag. Commercialista incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quater della legge 340/2000.

L'atto informatico deve contenere i dati identificativi di tutti i contraenti (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) e può avere per oggetto il trasferimento a titolo oneroso (compravendita) della piena proprietà delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

Il suddetto atto va redatto in modalità informatica con software di videoscrittura, trasformato in formato statico non modificabile e deve essere sottoscritto da tutti i contraenti (alienante ed acquirente) con dispositivo di firma digitale valido. Inoltre, ad esso va apposta, attraverso il software di firma (es. Dike fornito da InfoCert), la marcatura o validazione

temporale che è il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. La data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta in ordine cronologico al documento informatico, e la relativa marcatura temporale, costituisce la data dell'atto e va indicata sul modulo S6 con il quale viene presentata la domanda di deposito al Registro Imprese.

L'atto informatico sottoscritto digitalmente dall'alienante e dall'acquirente, ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D.LGS. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha il valore della scrittura privata non autenticata (art. 2702 C.C.).

Tale atto di trasferimento delle partecipazioni è soggetto a **registrazione** presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi del DPR 131/1986 e l'Ufficio del Registro delle Imprese non può ricevere in deposito un atto soggetto a registrazione che non sia stato registrato (art. 65 DPR 13/1986).

In via transitoria, nell'attesa che venga attivata una procedura che consenta la registrazione per via telematica, è possibile registrare tali atti informatici presentandoli all'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni, su supporto informatico unitamente al modello 69 e all'attestazione del versamento dell'imposta di registro effettuata tramite il modello F23. L'Agenzia delle Entrate provvede a rilasciare la ricevuta dell'avvenuta presentazione per la registrazione.

Nella domanda di deposito presentata all'Ufficio del Registro delle Imprese **l'avvenuta registrazione** dell'atto di trasferimento delle quote va comunicata nel modo seguente:

Il professionista (Dott./Rag. Commercialista) incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quater della legge 340/2000 indica nel quadro B del Modulo S6 gli estremi di registrazione dell'atto (Ufficio, data, numero) e allega alla pratica, tramite scansione, il file contenente la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e lo sottoscrive digitalmente.

Per tale domanda sono dovuti i diritti di segreteria pari a Euro 90,00 in caso di presentazione per via telematica o Euro 120,00 in caso di presentazione su supporto informatico e l'imposta di bollo pari a Euro 65,00.

**L'Ufficio del Registro delle Imprese
della Camera di Commercio di Roma**